



I fondi comuni di investimento

I fondi comuni di investimento sono stati regolamentati con la legge n.77 del 23 marzo del 1983 e, a seguire, con il decreto 24 febbraio 1998 n.58, che li definisce *un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti gestite a monte.*

Si tratta di strumenti tramite cui gli istituti finanziari raccolgono piccoli e medi risparmi di investitori e investitrici, li investono come unico patrimonio in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato...) e li ripartiscono in quote.

Il principale vantaggio per chi investe sta nel poter affidare il proprio denaro a operatori specializzati in grado di accedere a mercati solitamente inaccessibili al singolo soggetto, sia per mancanza di competenze, sia e soprattutto per insufficienza di capitali.

La diversificazione di un fondo, che può avere in pancia tantissimi titoli, protegge dal rischio credito, poiché il fallimento di una società costituirebbe una percentuale di perdita molto bassa per chi possiede quote di fondo.

Il patrimonio dei fondi è giuridicamente separato dal patrimonio della società di gestione, il che rende impossibile

qualsiasi aggressione da parte dei creditori della società stessa e inoltre è soggetto a una serie di controlli sia pubblici (Consob*, Banca d'Italia) che privati (Società di revisione della società o banca depositaria**).

Come sempre, anche per la scelta di un fondo bisogna valutare il proprio grado di rischio e il tempo di impiego del proprio risparmio: una scelta che non tenga conto degli obiettivi individuali potrebbe rendere inefficaci tutte le qualità del fondo.

Esistono fondi **aperti**, che possono essere acquistati o venduti in qualsiasi momento e **chiusi**, che possono essere sottoscritti soltanto in un periodo di collocamento e quasi sempre rimborsati in una data certa a scadenza.

I fondi si suddividono in:

azionari– investono prevalentemente in azioni;

obbligazionari – investono in obbligazioni o titoli di Stato;

bilanciati-possono investire in azioni o obbligazioni secondo la percentuale scritta nel prospetto informativo;

monetari – investono in strumenti del mercato a breve termine molto spesso chiamati fondi di liquidità.

Ogni fondo prevede costi di sottoscrizione, di gestione e anche di performance, che è opportuno valutare attentamente prima di sottoscrivere affinché non gravi in modo eccessivo sul rendimento.

Investitori e investitrici potranno monitorare quotidianamente il proprio capitale in quanto il valore della quota dei fondi è riportato in rete e sui principali quotidiani.

***Consob**: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

****Banca depositaria** è la banca che fornisce il servizio di custodia e controllo alle **SGR** (Società di gestione del risparmio)